



*Commissione di garanzia
dell'attuazione della legge sullo sciopero
nei servizi pubblici essenziali*

Senato della Repubblica

10° Commissione permanente (Industria,
commercio e turismo)

Ufficio di Segreteria

commissioneindustria@senato.it

OGGETTO: DDL n.2469 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021). Richiesta di elementi di valutazione.

Il DDL in esame, all'art.32, contiene disposizioni comuni sul procedimento di selezione e nomina dei Presidenti e dei componenti delle Autorità amministrative indipendenti, con l'obiettivo di rafforzare la trasparenza e l'imparzialità delle procedure. Per raggiungere tale obiettivo è prevista l'istituzione di una "Commissione tecnica" presso "ogni soggetto competente alla nomina" a cui è affidato il compito di selezionare le candidature acquisite anche attraverso una procedura di avviso pubblico per le manifestazioni di interesse. La Commissione tecnica, quindi, formerà una rosa di candidati nel cui ambito il soggetto competente effettuerà la scelta dei Componenti da nominare "nel rispetto della parità di genere".

Una prima osservazione, di carattere formale, riguarda l'opportunità, *ratione materiae*, che la norma sia adottata novellando il decreto-legge n.90 del 2014 ("Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n.114), magari prevedendo l'inserimento di un art. 22-*bis*, dopo l'art. 22, che stabilisce nuove misure ordinamentali comuni per le Autorità indipendenti.

Nel merito, occorre, inoltre, rilevare che, attualmente, le modalità di nomina dei Componenti delle Autorità indipendenti sono tra loro differenti; invece, la norma proposta con il DDL in esame fa riferimento, tanto nel comma 1, quanto nel comma 3, indistintamente per tutte le Autorità, ai "soggetti competenti alla nomina" dei Componenti e, in modo autonomo, dei Presidenti. La formulazione del disegno di legge sembrerebbe, pertanto, essere applicabile alla sola AGCM, l'unica Autorità in cui il procedimento di nomina si concentra in un unico livello (Presidenti delle Camere).

In conseguenza, allo scopo di evitare possibili malintesi, sarebbe opportuno che la norma fosse armonizzata con gli ordinamenti delle Autorità indipendenti, in modo da poter individuare per ciascuna Autorità i soggetti competenti ad attuare la procedura di selezione dei candidati. Si potrà, in tal modo, distinguere, ove previsto dai singoli ordinamenti, gli aspiranti alla nomina di componenti, dagli aspiranti alla carica di Presidente.

IL PRESIDENTE

Prof. Giuseppe Santoro-Rassarelli